



**AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SOLBIATE ARNO**

Provincia di VARESE

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO
IDRICO MINORE**

D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868

D.G.R. 1 Agosto 2003 n. 13950

0609	10/12/2009	00	Dott. Fabio FRANCHI	Dott. Alberto VENEGONI
COMM.	DATA	REV.	REDATTO	APPROVATO



INDICE

1	PREMESSA, SCOPO DEL LAVORO E METODOLOGIA DI INDAGINE.....	4
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
3	DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	8
3.1	COMPETENZE	8
3.2	RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	9
3.3	RETICOLO IDRICO MINORE	10
3.4	TABELLA RIASSUNTIVA CORSI D'ACQUA	10
4	CONFRONTO TRA L'ASSETTO IDROGRAFICO INDIVIDUATO E IL QUADRO CATASTALE DI INSIEME.....	11
5	CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE.....	11
6	DATABASE DEL RETICOLO IDRICO	13
7	DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	16
8	NORMATIVA IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	18
8.1	INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....	18
8.1.1	<i>Regio Decreto 25 Luglio 1904, n°523</i>	<i>18</i>
8.2	FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL RETICOLO IDRICO MINORE	22
8.3	INTERVENTI AMMESSI NELLE FASCE DI RISPETTO PREVIA AUTORIZZAZIONE.....	23
8.3.1	<i>Nuovi argini.....</i>	<i>24</i>
8.3.2	<i>Attraversamenti in superficie</i>	<i>24</i>
8.3.3	<i>Attraversamenti interrati.....</i>	<i>25</i>
8.3.4	<i>Infrastrutture tecnologiche</i>	<i>26</i>
8.3.5	<i>Intubamenti e interventi nei tratti intubati.....</i>	<i>26</i>
8.3.6	<i>Griglie.....</i>	<i>27</i>
8.3.7	<i>Canalizzazioni in terreno agricolo</i>	<i>27</i>
8.3.8	<i>Attività agricole</i>	<i>28</i>
8.3.9	<i>Attività estrattive</i>	<i>28</i>
8.3.10	<i>Interventi ad opera di privati</i>	<i>28</i>
8.3.11	<i>Scarichi in corsi d'acqua.....</i>	<i>28</i>
8.3.12	<i>Recinzioni</i>	<i>29</i>
8.3.13	<i>Interventi relativi a edifici, strutture ed infrastrutture esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto.....</i>	<i>29</i>
8.3.14	<i>Casi specifici</i>	<i>30</i>
9	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.....	31

ALLEGATI

ALL. 1 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO

ALL. 2 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE – BASE CTR

ALL. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE – SOVRAPPOSIZIONE AEROFOTOGRAMMETRICO E CATASTALE

ALL. 4 – DATABASE DEI CORSI D'ACQUA E MANUFATTI IDRAULICI

1 PREMESSA, SCOPO DEL LAVORO E METODOLOGIA DI INDAGINE

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLBIATE ARNO (VARESE) ha incaricato il Dott. **ALBERTO VENEGONI, geologo**, di eseguire l' "INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ai sensi della D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e della D.G.R 1 agosto 2003 n. 13950".

L'individuazione del reticolo idrico minore è stata effettuata mediante la predisposizione di uno specifico elaborato tecnico costituito da una SEZIONE CARTOGRAFICA, che comprende la definizione del reticolo idraulico e delle relative fasce di rispetto (riportate sull'aerofotogrammetrico comunale, su base ctr e nella sovrapposizione fra aerofotogrammetrico e catastale), da un DATABASE dei corsi d'acqua e dei manufatti censiti e da una SEZIONE NORMATIVA, con indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto.

Tale elaborato ha lo scopo di costituire il riferimento tecnico e normativo per l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore da parte del Comune di Solbiate Arno, ai sensi della D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e della D.G.R 1 agosto 2003 n. 13950.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si definisce “Polizia Idraulica” l’insieme delle norme e dei regolamenti finalizzati al controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

- Il **Regio Decreto n.523 del 1904**, “Testo Unico sulle opere idrauliche”, ha costituito storicamente la principale norma di riferimento per regolamentare le attività di polizia idraulica. Il decreto indica, all’interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, le attività vietate (art.96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o nulla osta idraulico (art. 59);
- Il **Regio Decreto 8 Maggio 1904 n.368**, “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” costituisce il “parallelo” del R.D.523/1904 nei confronti dei corsi d’acqua di bonifica. In particolare gli art.133 e 134 indicano i lavori, atti o fatti vietati;
- Il **Regio Decreto n. 1775/1933**, “Testo Unico”, prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche mediante la redazione degli “Elenchi delle acque pubbliche”, aggiornate periodicamente nel tempo;
- La **Delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977**, pubblicata sulla G.U. 21 febbraio 1977 n. 48 fornisce una definizione di “corpo idrico” come *“qualsiasi massa d’acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche, biologiche, e sia, o possa essere, suscettibile ad uno o più impieghi”*. Definisce inoltre come “corsi d’acqua” *“sia corsi d’acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, ecc.), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta eccezione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali”*;
- La **legge 36/94** ha radicalmente innovato il concetto di “acqua pubblica” introducendo il concetto di pubblicità in tutte le acque superficiali e sotterranee (**art.1**). Tale principio risulta però operante solo a seguito dell’emanazione del regolamento previsto dalla medesima legge, pubblicato sulla G.U. del 26 Luglio 1999;

-
- La **legge 37/94** relativa alla tutela delle aree demaniali e specificatamente “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniale dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*” (in particolare *Art. 1, Art. 3 e Art. 4*):

Art. 1

1. L'articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente:

”Art. 942. (*Terreni abbandonati dalle acque correnti*).

- o I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico”.

Art. 3

1. L'articolo 946 del codice civile è sostituito dal seguente:

”Art. 946. (*Alveo abbandonato*).

- o Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico”.

Art. 4

1. L'articolo 947 del codice civile è sostituito dal seguente:

”Art. 947. (*Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso*).

- o Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la desmanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”.

- L'**art.3, comma 144** della **L.R. 1/2000**, in attuazione al **d.lgs. n. 112/98** stabilisce che “*ai comuni siano trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di Polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore*”, Previa individuazione da parte della Regione Lombardia del Reticolo Idrico Principale, sul quale essa mantiene la competenza;
- La **D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002** costituisce l'attuale normativa di riferimento in quanto:
 - Definisce il reticolo idrico principale e fornisce un elenco dei corsi d'acqua che lo costituiscono (allegato A);
 - stabilisce i criteri per la definizione del Reticolo Idrico Minore e i criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale (allegato B);
 - determina i canoni regionali di Polizia Idraulica (allegato C);
 - individua il reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica (allegato D).

-
- La **D.G.R. 13950 del 1 Agosto 2003** aggiorna e modifica la DGR 7/7868.
 - La **D.G.R. VI/20212 del 14.01.2005** – Modalità operative per l’espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico;
 - L’**art.27, commi a e b** della **L.R. 12/05** – Definizione degli interventi edilizi;
 - “**Direttive P.A.I. contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce “A” e “B”** approvata con deliberazione del **Comitato Istituzionale n. 2 dell’11.05.1999** – aggiornata con **deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 05.04.2006**;
 - La **D.G.R. VIII/5324 del 24.07.2007** - “*Linee Guida di Polizia Idraulica*”.

3 DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

La definizione del reticolo idrico minore, redatto alla scala dello strumento urbanistico comunale (1:2.000), ha lo scopo di garantire l'accessibilità alla aree per la corretta manutenzione, fruizione, riqualificazione ambientale, evitare l'ostruzione delle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua e di prevenire modificazioni dell'assetto morfologico e del regime idrologico/idraulico degli alvei mediante la definizione di opportune fasce di rispetto e delle attività vietate o consentite previa verifica ed autorizzazione comunale.

Premesso che per la definizione di "corso d'acqua" si può utilmente far riferimento alla **delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977**, di seguito si espongono i *criteri per la definizione del reticolo minore ai sensi della D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.*

3.1 COMPETENZE

Il presente regolamento si applica al reticolo idrico minore così come successivamente individuato e riportato nell'**ALL.1 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO**.

E' esclusa l'applicazione ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, in quanto di competenza regionale, individuato sempre nell'**ALL.1 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO**.

Per i corsi d'acqua (canali di bonifica), anche se inseriti nello studio, gestiti da Consorzi di bonifica, i canoni di polizia idraulica devono essere calcolati dagli stessi Consorzi, utilizzando i "canoni regionali di Polizia Idraulica di cui all'*allegato C* della *D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.* e sono introitati dai consorzi stessi, che devono provvedere alla gestione ed alla manutenzione dei corsi d'acqua.

I comuni sono dunque esclusi dalle competenze relative a tale reticolo, a meno di differenti accordi intercorsi tra le parti.

Nell'ambito del territorio comunale di Solbiate Arno non sono presenti corsi d'acqua gestiti da Consorzi di Bonifica.

3.2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Il reticolo idrico principale, individuato dalla *D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.* mediante l'elenco diviso per provincia dei corsi d'acqua costituenti tale reticolo (*allegato A*), viene riportato nell'**ALL. 1 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO**, redatto alla scala dello strumento urbanistico comunale (1:2.000).

In particolare la *D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.* dispone che le caratteristiche dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale debbano essere conformi ai criteri di seguito elencati:

- Il reticolo principale è costituito da corsi d'acqua che sottendono bacini idrografici significativi, ovvero con corsi d'acqua di lunghezza superiore a 2 km, ad eccezione di quelli caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche;
- Fanno parte del reticolo idrico principale, inoltre, i corsi d'acqua di particolare significatività e totalmente compresi nel territorio di un comune;
- I punti che delimitano il reticolo principale devono essere rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000.

Nell'allegato A della *D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.*, contenente il censimento dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, si indicano:

- numerazione progressiva;
- denominazione;
- comuni interessati;
- foce o sbocco;
- tratto indicato come principale;
- numero di iscrizione elenco acque pubbliche;

Nel territorio comunale di SOLBIATE ARNO si individua un solo corso d'acqua appartenente al reticolo idrico principale:

<i>Num. Progr.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Foce o sbocco</i>	<i>N° iscr. El. AAPP</i>
VA057	Torrente Arno	Ticino tramite canale artificiale	229/C

3.3 RETICOLO IDRICO MINORE

Il Reticolo Idrico Minore si definisce, sulla base della **legge 36/94**, costituito da *tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua*.

Inoltre, una volta definito il reticolo principale, il reticolo idrico minore è individuato per differenza.

In generale, si considerano appartenenti a tale reticolo i corsi d'acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (CTR, IGM)

Le distanze di rispetto e le relative norme previste dal **R.D. 523/1904** possono essere derogate *“solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale”*.

3.4 TABELLA RIASSUNTIVA CORSI D'ACQUA

Nella tabella seguente vengono elencati tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo principale e reticolo minore, ciascuno contraddistinto da specifico nome, competenza, normativa di riferimento e fascia di rispetto (Cfr. **ALL. 1 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO** e **ALL. 2 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE – BASE CTR**).

TABELLA RIASSUNTIVA CORSI D'ACQUA					
nome corso d'acqua	codice cartografia	appartenenza	competenza	normativa di riferimento	fascia di rispetto
<i>Torrente Riale</i>	<i>CDI</i>	Reticolo Idrico Minore	comunale	DGR 7/7868 – DGR 13960	10 m
<i>Torrente Arno</i>	<i>POI</i>	Reticolo Principale	regionale	R.D. 25 Luglio 1904, n. 523	10 m

4 CONFRONTO TRA L'ASSETTO IDROGRAFICO INDIVIDUATO E IL QUADRO CATASTALE DI INSIEME

Il tracciato dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale di Solbiate Arno (VA), come da rilievo sul terreno e da aerofotogrammetrico comunale, è sostanzialmente confrontabile con quello riportato nella mappa catastale comunale (**ALL. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE – SOVRAPPOSIZIONE AEROFOTOGRAMMETRICO E CATASTALE**).

5 CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE

L'IDROGRAFIA generale dell'area è quella tipica del settore collinare di transizione verso l'alta pianura, dove i corsi d'acqua hanno inciso i depositi quaternari, morenici e fluvioglaciali, dando luogo a valli spesso profondamente incise.

L'assetto generale del reticolo idrografico dell'area oggetto di studio è SUBDENDRITICO, con impluvi prevalentemente sviluppati in direzione Nord-Sud e NordEst-SudOvest.

Il Reticolo Idrico Minore è costituito da n. 1 corso d'acqua al quale è attribuita la seguente denominazione:

- **Torrente Riale**, alimentato da diverse risorgive ubicate nei pressi del confine comunale con Carnago, attraversa il territorio di Solbiate da N a SO e termina come affluente di sinistra del Torrente Arno in corrispondenza della piattaforma di raccolta rifiuti nella porzione meridionale del territorio comunale.
È presente un ramo secondario del Riale che partendo dal bosco a N del Viale delle Industrie termina intubato nel ramo principale in corrispondenza di via Trieste, dopo aver attraversato un tratto di alveo completamente cementato.
L'alveo del torrente Riale presenta incisioni con versanti ripidi nel tratto meridionale sulla sponda sinistra, per poi assumere un alveo meno inciso sia a valle sia a monte verso la sorgente (*Codice database COI*);

Il Reticolo Principale è costituito da n. 1 corso d'acqua al quale è attribuita la seguente denominazione:

- **Torrente Arno**, la cui ampia vallata occupa il settore Occidentale del territorio comunale di Solbiate Arno. Il suo bacino di pertinenza, associato ai settori di contribuzione dei numerosi affluenti, tra i quali vi è il torrente Riale, occupa gran parte del territorio in esame e raccoglie le acque superficiali provenienti dagli adiacenti versanti di origine fluvioglaciale e morenica, caratterizzati da impluvi in alcuni casi fortemente incisi tipici di ambiti territoriali a permeabilità superficiale piuttosto scarsa (*Codice database POI*).


Il regime idraulico dei corsi d'acqua è prevalentemente torrentizio ed alla loro alimentazione concorrono, oltre alle acque meteoriche, anche le acque sotterranee con numerosi punti di risorgiva e zone umide. Durante i periodi scarsamente piovosi gli alvei risultano interessati da circolazione idrica di debole portata di origine mista - sorgentizia e fognaria.

Le caratteristiche di tutti i corsi d'acqua che sono stati censiti, sono riportate nelle schede contenute nel database allegato alla presente relazione (Cfr. **ALL. 4 – DATABASE DEI CORSI D'ACQUA E MANUFATTI IDRAULICI**).

6 DATABASE DEL RETICOLO IDRICO

L'opera di censimento e catalogazione del reticolo idrico ha portato alla creazione di un DATABASE DIGITALE (Cfr. **ALL. 4 – DATABASE DEI CORSI D'ACQUA E MANUFATTI IDRAULICI**): all'interno di tale banca i corsi d'acqua del reticolo idrico sono stati suddivisi individuando i corsi appartenenti al reticolo PRINCIPALE e i corsi d'acqua del reticolo MINORE.

All'apertura del DATABASE una maschera di ingresso consente di scegliere l'accesso a diverse informazioni:



Dalla maschera iniziale del DATABASE si può accedere alla maschera riguardante i corsi d'acqua: attraverso un univoco codice identificativo alfanumerico assegnato ai n. **2 corsi d'acqua** censiti, si entra nella scheda del corso; per l'identificazione si è utilizzata la seguente denominazione:

- ✓ **Pxx** : per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale (es: **P01**)
- ✓ **Cxx** : per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore, fontanili (es: **C01**)

Codice identificativo del corso d'acqua

Nome del corso (qualora non esista prende come nome il codice identificativo)

Tipologia: viene indicato a quale reticolo appartiene il corso d'acqua

Collegamento alla carta digitale in formato DWG

Elenco dei manufatti presenti nel corso d'acqua con codice identificativo e tipologia

Contatore secondario per selezionare uno dei manufatti sopraelencati

Contatore primario per selezionare un record di corso d'acqua

IDManufatto	IDTipologia di manufatto
Po01	Ponte
Po02	Ponte
Po03	Ponte
Sc01	Scarico superficiale
Sc02	Scarico superficiale
Sc03	Scarico superficiale
Sc04	Scarico superficiale
Sc05	Scarico superficiale
Sc06	Scarico superficiale
So01	Sorgente
So02	Sorgente
To01	Tombinatura
To02	Tombinatura
To08	Tombinatura
To10	Tombinatura
To11	Tombinatura
To12	Tombinatura
To13	Tombinatura
To14	Tombinatura
To15	Tombinatura
Tu01	Tubazione pensile
Tu02	Tubazione pensile
Tu03	Tubazione pensile

Dalla maschera iniziale o tramite il pulsante “DETTAGLIO MANUFATTI” della maschera dei corsi d’acqua si accede alla maschera dei manufatti idraulici.

Nell’opera di censimento del reticolo idrico minore sono stati catalogati e descritti nel database anche i manufatti idraulici presenti sul territorio comunale: in totale sono stati catalogate **36 opere**.

In particolar modo sono stati presi in considerazione sei generi di manufatti:

- ✓ CANALE ARTIFICIALE - sigla **CANXX** (esempio : CAN01)
- ✓ PONTE - sigla **POXX** (esempio : PO05)
- ✓ SCARICO SUPERFICIALE - sigla **SCXX** (esempio : SC01)
- ✓ SORGENTE - sigla **SX** (esempio : SO01)
- ✓ TOMBINATURA - sigla **TOXX** (esempio : TO12)
- ✓ TUBAZIONE PENSILE - sigla **TUXX** (esempio : TU02)

Per ogni opera censita si è provveduto ad effettuare una descrizione di massima con relativa documentazione fotografica, nonché ad esprimere un giudizio sull'integrità e sullo stato di conservazione del manufatto.

The screenshot shows a software interface with the following fields and annotations:

- IDManufatto:** Po01 (Annotated: *Codice identificativo dell'opera*)
- Denominazione Corso d'acqua:** Torrente Riale (Annotated: *Corso d'acqua su cui si trova*)
- ID Tipologia di manufatto:** Ponte (Annotated: *Tipo di manufatto*)
- Descrizione manufatto:** Ponte su strada asfaltata lungo 6,0 m e largo circa 6,0 m costituito da una struttura in cemento con luce di passaggio del corso d'acqua a sezione rettangolare. Buono stato di conservazione. (Annotated: *Descrizione di massima, incluse dimensioni, materiale e stato di manutenzione*)
- Foto:** A photograph of a concrete bridge over a stream. (Annotated: *Fotografia rappresentativa del manufatto*)
- Buttons:**
 - Torna a corso d'acqua (with a hand icon)
 - Rimuovi filtro
 - Apri tabella
 - Stampa singolo record (with a printer icon)
 - Stampa tutti i record (with a printer icon)
 - Search icon (with a magnifying glass)

Pulsanti generici per le varie maschere:

The close-up shows the following buttons and their annotations:

- Apri tabella:** Pulsante di apertura della tabella dei corsi d'acqua / manufatti
- Hand icon:** Pulsante di ritorno alla maschera iniziale
- Rimuovi filtro:** Pulsante di rimozione del filtro di selezione
- Stampa record:** Pulsante di stampa record selezionato
- Printer icon:** Pulsante di stampa di tutti i record
- Magnifying glass icon:** Pulsante di ricerca di corso d'acqua / manufatto per nome o codice identificativo

7 DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Per l'individuazione delle fasce di rispetto ai sensi della *D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.*, e si fa riferimento prioritariamente agli studi eseguiti sul territorio comunale ai sensi della **L.R. n. 41/97** o ad appositi studi effettuati secondo le indicazioni relative alla perimetrazione delle aree di esondazione dei corsi d'acqua contenuti nella medesima legge. Siccome tali studi sono obbligatori solo per il reticolo idrico principale, in assenza dei suddetti elaborati le fasce di rispetto sono individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Sulla base della Giurisprudenza corrente, *le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.).*

Nel comune di Solbiate Arno, in assenza di specifica normativa del P.R.G. comunale, per l'individuazione delle fasce di rispetto si fa riferimento al **Testo Unico sulle Opere Idrauliche - R.D. n. 523/1904** assumendo le seguenti distanze:

- 10 m dall'argine per i corso d'acqua scoperti;
- 10,0 m dalla tubazione per i corsi d'acqua tombinati in quanto non sono presenti studi idraulici la cui elaborazione possa permettere la diminuzione della fascia di rispetto.

I fabbricati ubicati all'interno delle fasce di rispetto pari 10,0 m dagli argini dei corsi d'acqua potranno essere oggetto solo di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'Art. 27 commi a) e b) della L.R. 12/05; per l'eventuale riduzione di tale fascia di rispetto occorrerà redigere degli studi di cui alla L.R. 41/97 come indicato nel punto 5.1 della DGR 13950/2003.

Nel territorio comune di Solbiate Arno non presenti edifici all'interno delle fasce di rispetto pari a 10,0 m individuate.

La possibilità di realizzare infrastrutture a rete di pubblico interesse nelle fasce idrauliche, laddove non differentemente localizzabili, deve essere corredata da una verifica idraulica e relativa specifica progettazione esplicitando la fattispecie nella normativa.

Per l'individuazione dei limiti fisici e morfologici dei corsi d'acqua ai quali riferire le misure della fascia di rispetto, sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- rilievo aerofotogrammetrico digitale;
- Carta Tecnica Regionale – Scala 1:10.000 (Tavole A5d2);
- carta IGM scala 1:25.000 (Foglio 095);
- rilievo diretto sul terreno.

Per la definizione dell'alveo di corsi d'acqua che per le loro caratteristiche presentano particolari problematiche di individuazione, sono stati adottati i seguenti criteri:

- per i corsi d'acqua permanenti o temporanei di medie e piccole dimensioni, privi di elementi morfologici riconoscibili a scala 1:2000, l'alveo è stato determinato, a seguito di sopralluoghi sul terreno e valutando le caratteristiche morfologiche medie, assumendo le seguenti distanze:
 - 1,0 metri partendo dal centro dell'asta fluviale verso entrambi i lati per i corsi d'acqua presenti al di fuori del centro abitato;
 - 0,5 metri partendo dal centro dell'asta fluviale verso entrambi i lati per i corsi d'acqua, canalizzati e non, presso il centro abitato.
- per i tratti tombinati o canalizzati dei corsi d'acqua, l'alveo coincide con l'estensione della tubazione o canalizzazione.

8 NORMATIVA IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

8.1 INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

I corsi d'acqua presenti nel territorio comunale di Solbiate Arno (VA) e oggetto di specifica salvaguardia sono individuati nell'azzonamento del PRG in base alla seguente classificazione:

- a) *corsi d'acqua principali;*
- b) *reticolo idrico minore.*

L'azzonamento, oltre alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, riporta altresì le fasce di rispetto dei corsi d'acqua principali (nel Comune di Solbiate Arno l'unico elemento del reticolo principale è rappresentato dal Torrente Arno, che ricade nella giurisdizione regionale ed è assoggettato alle disposizioni del **Regio Decreto n. 523/1904**, con divieto di edificazione nelle fasce laterali pari a m 10,00).

Di seguito vengono riportati gli articoli relativi alle attività vietate e quelle autorizzabili dei suddetti regi decreti:

8.1.1 Regio Decreto 25 Luglio 1904, n°523

Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

Art. 93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Art. 94. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

Art. 95. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittima mente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto (25).

(25) Con l'art. 40, lett. b, L. 10 gennaio 1910, n. 9 (legge poi rifiuta nel T.U. 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione), le facoltà attribuite ai prefetti sono state deferite, per quanto riguarda i corsi d'acqua navigabili, al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- h) lo stabilimento di molini natanti (26)(26) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f-g-h-i) (27).
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (28).

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile. Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificchino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

Art. 98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-c) (27);

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti (28);

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti (28);

f) (27).

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificchino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile. Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificchino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

Art. 99. Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria (28).

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779. Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688: «1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile. Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.» «2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificchino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

Art. 100. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

Art. 101. È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio (29).

(29) Vedi nota all'art. 95

8.2 FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL RETICOLO IDRICO MINORE

Nell'azzonamento del PRG sono evidenziati, ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e della D.G.R. 1 Agosto 2003 n.13960, i corsi d'acqua compresi nel reticolo idrico minore e le relative fasce di rispetto, pari a 10,0 m.

Le distanze dai corsi d'acqua che determinano la profondità delle fasce di rispetto devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

All'interno delle fasce di rispetto, in assenza di atto autorizzativo rilasciato dal comune, sono vietate in generale tutte le attività che possono direttamente o indirettamente influire sul regime del corso d'acqua, e in particolare :

- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione o di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- le nuove edificazioni, sia fuori terra che interrato, di qualsiasi dimensione e natura, che possano alterare il corso naturale delle acque;
- la costruzione di qualsiasi opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni e la resistenza degli argini;
- le variazioni e le alterazioni alle opere di difesa spondale dei corsi d'acqua sia arginati che non arginati e loro accessori;
- l'apertura di cavi, fontanili e simili;
- la modifica della rete dei canali colatori
- la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche o cave;
- la posa di tralicci, pali, teleferiche a carattere permanente;
- la costruzione di muri, anche non sporgenti dal piano campagna;
- la tombinatura dei corsi d'acqua;
- il taglio di alberi e arbusti.

Nei casi in cui l'azzonamento preveda l'edificabilità per sedimi di corsi d'acqua o di loro fasce di rispetto, l'edificazione potrà essere realizzata nell'ambito dei terreni confinanti caratterizzati dalla stessa destinazione d'uso.

In ogni caso l'azzonamento non può prevedere edificabilità per sedimi di corsi d'acqua pubblici.

La modifica di tracciato dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore deve essere accompagnato dalla permuta delle aree coinvolte.

8.3 INTERVENTI AMMESSI NELLE FASCE DI RISPETTO PREVIA AUTORIZZAZIONE

Gli interventi elencati al precedente art. 8.2 e, in generale, gli interventi che, interessando le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, ne modificano l'alveo, le sponde e la capacità di portata sono soggetti ad autorizzazione.

Ogni richiesta di autorizzazione deve essere corredata da una dichiarazione di compatibilità idraulica accompagnata da uno studio specifico, costituito da una relazione che documenti, anche con adeguati elaborati grafici, l'effettiva necessità degli interventi e ne attesti la correttezza tecnica in rapporto all'efficienza dell'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua e del reticolo idrico di cui fa parte.

La relazione tecnica comprende:

- motivazione della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- verifica idraulica e idrogeologica comprendente la valutazione della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative in relazione alla prevedibile portata massima di piena;
- attestazione che le opere in progetto non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere.

Gli elaborati grafici comprendono:

- localizzazione riportata su corografia in scala 1:10.000, estratto di mappa catastale e azionamento del PRG;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corso d'acqua (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere in progetto e particolari costruttivi delle stesse.

In generale, ove lo stato dei luoghi lo consenta, dovrà essere garantita una fascia minima lungo le sponde sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

In particolare, per la realizzazione di nuovi argini, attraversamenti interrati o in superficie, infrastrutture tecnologiche, intubamene, canalizzazioni agricole, scarichi in corsi d'acqua e recinzioni dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche.

8.3.1 Nuovi argini

La realizzazione di nuovi argini è ammessa purché l'istanza per l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il progetto deve prevedere la possibilità di fruire delle sponde: a tal fine la pendenza delle scarpate sul lato corso d'acqua e sul lato campagna deve risultare, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, inferiore rispettivamente al 25% e 20%;
- l'eventuale rivestimento degli argini sul lato corso d'acqua deve prevedere la piantagione di un'idonea vegetazione atta al consolidamento della scarpata.

Le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), devono essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta e con caratteristiche tali (pendenza e modalità costruttive) da consentire l'accesso al corso d'acqua.

8.3.2 Attraversamenti in superficie

La realizzazione di attraversamenti (quali ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere), sia di proprietà pubblica che privata, è ammessa purché l'istanza per l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il progetto di tali opere deve in ogni caso essere accompagnato da una relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed un franco minimo non inferiore ad un metro (Cfr. *Art. 3.2 delle "Direttive P.A.I. contenute i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B"*");
- le portate di piena devono essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.
- per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche adeguatamente motivate;
- gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99): è facoltà del comune richiedere, motivatamente, l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per opere con luce minore;
- gli attraversamenti non devono comunque costituire un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per quanto riguarda piene superiori a quella di progetto;
- le spalle degli attraversamenti non devono poggiare direttamente sugli argini, a meno che non sia prevista un'opera di consolidamento dei tratti di argine interessati: in generale si deve valutare l'adeguatezza del tipo di fondazione eventualmente prevista e la sua interazione con gli argini naturali e le eventuali opere di difesa esistenti;

-
- gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione a valle del ponte e non dovranno in alcun modo ostruire la sezione di deflusso del corso d'acqua.

Nel rispetto dei contenuti della D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i., i manufatti di attraversamento non dovranno in ogni caso:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore del piano campagna, a meno che la relazione idraulica ai sensi dell'art. 8.3 delle presenti norme dimostri che la riduzione dell'alveo non comporta rischi idraulici;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture disposte longitudinalmente nell'alveo che ne riducano la sezione. Nel caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse possono essere interrate, nel rispetto delle condizioni di cui al seguente art. 8.3.3, lettere a), b), e).

8.3.3 Attraversamenti interrati

Gli attraversamenti interrati possono essere realizzati purché l'istanza per l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la profondità di posa dei manufatti deve essere tale da garantire la protezione dall'erosione fluviale;
- b) gli attraversamenti sotto l'alveo dovranno essere posti a quote inferiori rispetto a quelle raggiungibili dall'evoluzione morfologica prevista dell'alveo;
- c) i manufatti dovranno essere protetti dall'erosione del corso d'acqua, possibilmente mediante tubazioni annegate nel calcestruzzo e ricoperte di selciato;
- d) l'attraversamento dovrà essere perpendicolare all'asse del corso d'acqua, o in ogni caso in modo tale da minimizzare la lunghezza dell'opera.
- e) è ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera, se le operazioni di infissione non interferiscono con gli argini presenti.

8.3.4 Infrastrutture tecnologiche

La realizzazione di infrastrutture tecnologiche è consentita purché l'istanza per l'autorizzazione certifichi il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere effettuata una verifica di compatibilità idraulica del sito e una valutazione della eventuale necessità di realizzare opere di difesa delle scarpate laterali;
- le tubazioni devono essere collocate solamente lungo le sponde e con gli accorgimenti tecnici tali da evitarne il rischio di rottura per erosione o cedimento dell'argine.

8.3.5 Intubamenti e interventi nei tratti intubati

a) Intubamenti

Ai sensi dell'art.41 del D. Lgs. N. 152/1999, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, a meno che non sia imposta da documentate ragioni di tutela della pubblica incolumità, oppure volta alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, ovvero specificamente richiesta da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica all'interno del proprio territorio).

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione idraulica ai sensi dell'art. 7.3 delle presenti norme.

In particolare, all'imboccatura dei tratti intubati, di norma devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte. Gli elementi filtranti devono essere posti in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

In caso di opere concesse a privati il Comune, all'atto del rilascio della concessione, deve stabilire i criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta obbligo al richiedente. Sullo stesso ricade la responsabilità civile e penale in caso di allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti dovuti alla mancata manutenzione della griglia.

La manutenzione ordinaria deve prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti, in particolar modo dopo ogni evento di piena.

b) Interventi nei tratti intubati

Nelle tavole di azionamento le fasce di rispetto dei corsi d'acqua intubati sono stabilite di larghezza pari a m 10,00 su ogni lato dell'alveo considerato coincidente con l'estensione della tubazione o canalizzazione. In tali fasce è vietato ogni intervento che renda maggiormente difficoltosi gli interventi sia finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sia resi necessari da cause di forza maggiore. In particolare, con riferimento alla vigente classificazione degli interventi edilizi, sono vietati gli interventi di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione edilizia nel caso in cui si attuino con demolizione e ricostruzione.

c) modifiche di tracciato

La modifica di tracciato dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore nei casi consentiti dalla vigente normativa deve essere accompagnata dal conseguente adeguamento delle prescrizioni relative alla tutela del nuovo alveo e alla fissazione di nuove fasce di rispetto.

8.3.6 Griglie

All'imboccatura dei tratti intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti devono essere posti in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria deve prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti, in particolar modo dopo ogni evento di piena.

In caso di opere concesse a privati il Comune, all'atto del rilascio della concessione, deve stabilire i criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta obbligo al richiedente. Allo stesso ricade la responsabilità civile e penale in caso di allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti dovuti alla mancata manutenzione della griglia.

8.3.7 Canalizzazioni in terreno agricolo

Agli effetti della presente normativa tecnica, si intende per terreno agricolo:

- il territorio per il quale viene espressamente prevista la destinazione d'uso agricola dal vigente PRG;
- i terreni che, pur avendo diversa destinazione d'uso, sono interessati da attività agricola non essendo stati ancora oggetto di trasformazione urbanistica.

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento e al miglioramento dell'efficienza dell'esistente sistema di canalizzazioni. E' vietato interrompere e impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali senza prevedere un nuovo o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Le eventuali canalizzazioni del reticolo idrico minore individuate nell'ambito del terreno agricolo nell'azonamento del PRG sono modificabili sulla base di documentate esigenze di conduzione dei fondi o per motivi di pubblica utilità, o per interventi di urbanizzazione in attuazione delle previsioni del PRG. L'istanza per l'autorizzazione della modificazione deve essere accompagnata da una relazione idraulica che attesti la correttezza tecnica dell'intervento in relazione all'efficienza dell'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua e del reticolo idrico di cui fa parte. Il comune provvedere all'aggiornamento del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto

8.3.8 Attività agricole

L'esercizio dell'attività agricola nell'ambito delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore deve essere tale da non inibire l'accesso alle loro sponde.

8.3.9 Attività estrattive

L'attività estrattiva di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita, solo nei seguenti casi:

- asportazioni costituenti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento delle opere e delle infrastrutture;
- asportazione di materiale litoide costituente parte integrante di interventi di difesa, sistemazione idraulica e rinaturazione degli ambiti fluviali.

8.3.10 Interventi ad opera di privati

L'esecuzione da parte di privati delle opere descritte nel presente articolo e comunque interessanti le fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentita, previa autorizzazione, solo al fine della difesa dei loro beni e nel rispetto delle condizioni sopra dettate, senza interessare, per quanto possibile, aree demaniali. L'istanza di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 8.3 delle presenti norme.

Il privato proprietario dell'opera dovrà provvedere a suo esclusivo carico al periodico controllo di sponde e argini, alla loro manutenzione e all'eventuale ripristino in seguito a cedimenti.

8.3.11 Scarichi in corsi d'acqua

L'autorizzazione allo scarico delle acque pluviali in corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è subordinata alla preliminare verifica, in sede di relazione idraulica ai sensi dell'art. 8.3 delle presenti norme, della capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento alla sezione idraulica del corso d'acqua, al regime idraulico, al franco di bonifica, alla ricettività del collocamento finale del recapito.

In assenza di indicazioni più puntuali si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate dai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso del corpo idrico ricettore e prevedere accorgimenti tecnici (quali dissipatori di energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nello stesso.

In generale i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

-
- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
 - 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Ove presenti i Consorzi di Bonifica devono verificare la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessarie agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza.

8.3.12 Recinzioni

Sono autorizzabili le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, purché posate alla distanza minima di m 4,00 dall'argine.

In caso di sponde costituite da muri di cemento armato con scarpata a tergo, sono ammesse per motivi di sicurezza le recinzioni alla sommità dello stesso con funzione di protezione, previa verifica della compatibilità idraulica dell'opera, con particolare riferimento a materiale flottante in caso di piena.

L'istanza di autorizzazione dovrà essere accompagnata da un atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Amministrazione Comunale con il quale lo stesso si assume ogni responsabilità per danni causati dall'onda di piena sia alla propria struttura che ad altri manufatti posti a valle lungo il corso d'acqua.

8.3.13 Interventi relativi a edifici, strutture ed infrastrutture esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto

Per gli edifici, strutture ed infrastrutture esistenti nelle fasce di rispetto e non risultanti da interventi abusivi sono autorizzabili i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria così come previsti dalla lettera a) e b) dell'art. 27 della L.R. n. 12/2005, senza aumento del carico insediativo.
- interventi di consolidamento e rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di terrazzamenti e manutenzione di infrastrutture pubbliche o private esistenti.

Sono pertanto vietati gli interventi classificabili di nuova costruzione, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia nel caso in cui si attuino con demolizione e ricostruzione.

L'istanza per l'autorizzazione ovvero, in caso di intervento di ristrutturazione edilizia, per il permesso di costruire dovrà essere supportata dalla dichiarazione di compatibilità idraulica di cui al comma 8.2.

Le opere oggetto di sanatoria potranno essere mantenute esclusivamente qualora sia verificata la compatibilità idraulica delle stesse o la presenza di edifici o manufatti realizzati in data anteriore al 1904 che risultino interposti tra queste ed il corso d'acqua.

8.3.14 Casi specifici

E' possibile l'inosservanza delle prescrizioni relative al reticolo idrico minore esclusivamente nei seguenti casi:

- interventi localizzati entro il perimetro del centro abitato in zone ove la relazione di cui all'art. 8.3 dimostri che la loro osservanza è oggettivamente resa impossibile dalla limitatezza delle aree disponibili o più in generale dallo stato dei luoghi;
- occupazione in via provvisoria dell'alveo in relazione alla realizzazione di progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione, a condizione che le opere non riducano la capacità di portata dello stesso in misura tale da determinare un pericolo per la pubblica incolumità e un potenziale danno per l'alveo.

In tali casi la relazione tecnica di cui all'art. 8.3 dovrà in particolare accertare che le soluzioni progettuali proposte, pur derogando dalle prescrizioni del presente articolo, riducano nella misura massima possibile il rischio idraulico.

I soggetti beneficiari della deroga, in caso di espressa prescrizione in sede di autorizzazione, hanno l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria del corso d'acqua, consistente nelle seguenti opere:

- lo sfalcio di erba;
- il taglio degli arbusti;
- ove necessario, la realizzazione di opere di difesa spondali;
- di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere.

Gli elaborati grafici comprendono:

- localizzazione riportata su corografia in scala 1:10.000, estratto di mappa catastale e azionamento del PRG;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corso d'acqua (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere in progetto e particolari costruttivi delle stesse.

In generale, ove lo stato dei luoghi lo consenta, dovrà essere garantita una fascia minima lungo le sponde sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

In particolare, per la realizzazione di nuovi argini, attraversamenti interrati o in superficie, infrastrutture tecnologiche, intubamene, canalizzazioni agricole, scarichi in corsi d'acqua e recinzioni dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche.

9 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

In accordo con il **Regio Decreto n.523 del 1904** e conformemente a quanto previsto dal **DDG n. 8943 del 03.08.2007 "Linee Guida di Polizia Idraulica"**, l'attività amministrativa è così definita:

- Nulla osta, quando le opere o le attività da realizzare non producono alterazioni al regime dell'alveo torrentizio (**artt. 58 e 59**), in particolare difese radenti ricadenti su proprietà privata e interventi che non siano suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- Autorizzazione, quando le opere o le attività riguardano gli interventi previsti dagli **artt. 97-98**, ed in particolare la formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico, i ponti e le opere di attraversamento in generale. Per i ponti di luce maggiore a 6,0 metri si rimanda alla direttiva approvata dall'Autorità di Bacino del Po dell'11 Maggio 1999.
- Concessione, quando l'intervento va ad occupare aree demaniali. Sono esclusi attraversamenti aerei ed in subalveo che non vanno ad occupare di fatto la superficie demaniale.
- Rinnovo di concessioni, subingressi, variazioni di condizioni.
- Autorizzazioni a scarichi in corsi d'acqua. Il comune è competente per quanto riguarda la quantità di scarico, mentre la qualità è di competenza ASL/ARPA.
- Autorizzazione di sdemanializzazione. Il comune rilascia il parere idraulico alla sdemanializzazione all'Agenzia del Demanio.
Eventuali richieste di sdemanializzazione dovranno seguire l'iter previsto dalla DGR VI/20212 del 14.01.2005.
Nel caso di individuazione di aree demaniali che abbiano perso la funzionabilità idraulica per il loro utilizzo è comunque previsto il pagamento del canone demaniale di occupazione.
- Sopralluoghi di accertamento dello stato dei luoghi interessati dall'opera.

Le richieste di autorizzazioni per gli interventi ammissibili dovranno essere corredate da una relazione tecnica e da elaborati grafici.

La relazione tecnica comprende:

- ✓ luogo, foglio, mappa e mappale;
- ✓ motivazione della realizzazione dell'opera;
- ✓ caratteristiche tecniche dell'opera;
- ✓ assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere;
- ✓ verifiche idrauliche comprendenti il calcolo della portata massima di piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni ed il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative;
- ✓ relazione idraulica geologica;
- ✓ attestazione che le opere in progetto non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Gli elaborati grafici comprendono:

- ✓ estratto della mappa originale con indicazione delle opere;
- ✓ corografia in scala 1:10.000;
- ✓ estratto del PRG Comunale;
- ✓ eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- ✓ sezioni trasversali del corso d'acqua (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- ✓ planimetria progettuale con ubicazione delle opere in progetto e particolari costruttivi delle stesse.

